



Consistenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consistentidellavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consistentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 3 febbraio 2017
Prot. n. 0001124/U/CIRC.
Circolare n. 1140

EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consistenti del Lavoro
LL. SS.

Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consistenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni di
lavoro e delle relazioni industriali
Divisione V
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione della Giustizia Civile
Ufficio II – Reparto II – Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: rapporti tra Consiglio di disciplina e Consigli Provinciali dell'Ordine; profili economici e finanziari.

Sono pervenuti diversi quesiti e richieste di parere in ordine al rapporto tra Consigli di disciplina e Consigli Provinciali dell'Ordine, con particolare riferimento alle spese sostenute dagli organi disciplinari per l'esercizio delle proprie funzioni.



Appare, pertanto, necessario fornire ulteriori chiarimenti a riguardo, alla luce della normativa vigente e tenendo conto delle circolari in materia disciplinare già diffuse da questo Consiglio Nazionale.

In particolare, già con la Circolare n. 1107 del 17 ottobre 2014, richiamata dalla n. 1131 del 23 maggio 2016, questo Consiglio Nazionale aveva decisamente escluso che l'organo disciplinare potesse ricevere indicazioni relative alla concreta irrogazione delle sanzioni da parte di organi di governo locali e/o nazionali della professione.

Era stata, peraltro, evidenziata la novità prodotta in materia disciplinare dalla normativa statale di riforma (art. 3, comma 5, lett. f), Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148; D.P.R. 137/2012), concernente la *“profonda innovazione nella regolazione dei procedimenti disciplinari, il cui esercizio viene sottratto definitivamente agli organi di autogoverno locali e nazionali delle categorie professionali, eletti rispettivamente dagli iscritti negli albi, e dai Consigli locali (Provinciali, per quanto riguarda i Consulenti del Lavoro), al fine di scongiurare ogni eventuale rischio di commistione e/o reciproca influenza tra dinamiche elettorali ed esercizio (doverosamente terzo ed imparziale) della funzione disciplinare stessa. Ne discende che ogni atto e/o comportamento che dovesse indugiare nella conservazione di talune competenze istruttorie e/o decisorie, anche in via di prima sommaria deliberazione, in capo al Consiglio dell'ordine provinciale, si collocerebbe al di fuori del quadro normativo di riferimento e potrebbe costituire una violazione di legge o altra grave irregolarità rilevante anche ai fini di un eventuale commissariamento del Consiglio dell'ordine (art. 17, legge n. 12/1979) e/o del Consiglio di disciplina (art. 8, comma 12, DPR n. 137/2012)”*.

Alla luce di quanto testé esposto e dei primi anni di funzionamento concreto del nuovo modello, è pacifico che il Consiglio di disciplina goda di piena autonomia funzionale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Sussiste, però, tra Consiglio di disciplina e Consiglio dell'Ordine un rapporto di tipo organico: **quello disciplinare è organo dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro, ed è solo a quest'ultimo soggetto che va riconosciuta una vera e propria personalità giuridica di diritto pubblico.**

Si desume che il Consiglio di disciplina non può autonomamente disporre del patrimonio e delle risorse finanziarie dell'Ente, né stipulare contratti e/o assumere obbligazioni giuridiche nei confronti dei terzi a contenuto patrimoniale, essendo privo di personalità giuridica.



Secondo l'ordinamento professionale vigente, infatti, le risorse dell'Ente sono affidate alla cura ed alla gestione del Consiglio dell'Ordine, che le amministra allo scopo di assicurare il corretto esercizio delle funzioni previste dalla legge.

Restano, poi, salve le competenze dell'assemblea degli iscritti in materia di approvazione del conto preventivo e consuntivo, nonché quelle dei revisori dei conti in materia di controllo della gestione dei fondi e di accertamento della regolarità del bilancio consuntivo.

Fermo restando il principio di autonomia funzionale dell'organo disciplinare, è bene chiarire che il Consiglio dell'Ordine rimane l'unico soggetto ad avere competenza esclusiva in materia di gestione ed amministrazione delle risorse dell'Ente stesso.

Tutte le spese sostenute dal Consiglio di disciplina per l'esercizio delle funzioni, quali ad esempio eventuali gettoni di presenza e rimborsi spese, debbono essere ricondotte al bilancio dell'Ente, dove potranno opportunamente assumere i connotati di una posta autonoma, predefinita nel conto preventivo, e poi rendicontata nel conto consuntivo.

Tali spese dovranno, dunque, essere previste nei limiti delle risorse disponibili e stanziati dal Consiglio dell'Ordine, con la conseguenza che, laddove necessario, il numero di sedute e/o i meccanismi di corresponsione di eventuali gettoni di presenza dovranno essere limitati in funzione del contenimento dei costi, onde evitare di provocare disequilibri nella gestione complessiva del patrimonio.

In nessun caso, poi, per le ragioni sopra esposte, il Consiglio di disciplina e/o il suo Presidente possono stipulare contratti con terzi e/o assumere obbligazioni che impegnino il patrimonio dell'Ente, difettando in capo a tali organi non solo la competenza in materia, ma il presupposto stesso per la assunzione di atti di tal genere, ovvero, la personalità giuridica. Eventuali comportamenti di tal genere potrebbero, anzi, esporre le persone fisiche del Presidente e/o dei Componenti l'organo disciplinare al rischio di essere considerati loro stessi soggetti committenti che assumono obbligazioni a titolo personale.

Ove il Consiglio di disciplina ritenesse indispensabile avvalersi del supporto di terzi per il corretto esercizio delle proprie funzioni, tale esigenza dovrà essere rappresentata al Consiglio dell'Ordine che, dal proprio canto, valuterà se assumere una delibera di impegno di spesa, nonché adottare gli atti conseguenti che manifestano all'esterno la volontà dell'Ente in forme giuridicamente rilevanti.



In conclusione, è bene rammentare che i rapporti tra Consiglio dell'Ordine e Consiglio di disciplina necessari al corretto impiego di risorse economiche dovranno essere improntati ad uno spirito di leale collaborazione, commisurati a canoni di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di bilanciare opportunamente le esigenze di carattere gestionale e finanziario con quelle di autonomia funzionale dell'organo disciplinare.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
F.to (Marina E. Calderone)

MEC/SG/vs